



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.11.2013
COM(2013) 768 final

Ratifica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

APPENDICE

**alla proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO**

concernente la conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

Emendamento di Doha del protocollo di Kyoto

Emendamento di Doha al protocollo di Kyoto

Articolo 1 Emendamento

A. Allegato B del protocollo di Kyoto

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'allegato B del protocollo:

| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
|---------------------------|---|--|--|--|---|
| <i>Parte</i> | <i>Impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (2008-2012) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i> | <i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i> | <i>Anno di riferimento¹</i> | <i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (espressa come percentuale dell'anno di riferimento)</i> | <i>Impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (percentuale dell'anno di riferimento)²</i> |
| Australia | 108 | 99,5 | 2000 | 98 | -5 a -15% o -25% ³ |
| Austria | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Bielorussia ^{5*} | | 88 | 1990 | NP | -8% |
| Belgio | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Bulgaria* | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Croazia* | 95 | 80 ⁶ | NP | NP | -20%/-30% ⁷ |
| Cipro | | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Repubblica ceca | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Danimarca | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Estonia* | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Unione europea | 92 | 80 ⁴ | 1990 | NP | -20%/-30% ⁷ |
| Finlandia | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Francia | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Germania | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Grecia | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Ungheria* | 94 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Islanda | 110 | 80 ⁸ | NP | NP | |
| Irlanda | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Italia | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Kazakhstan* | | 95 | 1990 | 95 | -7% |
| Lettonia* | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Liechtenstein | 92 | 84 | 1990 | 84 | -20%/-30% ⁹ |
| Lituania* | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Lussemburgo | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Malta | | 80 ⁴ | NP | NP | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--|--|---|
| <i>Parte</i> | <i>Impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (2008-2012) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i> | <i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i> | <i>Anno di riferimento¹</i> | <i>Impegno quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni (2013-2020) (espressa come percentuale dell'anno di riferimento)</i> | <i>Impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (percentuale dell'anno di riferimento)²</i> |
| Monaco | 92 | 78 | 1990 | 78 | -30% |
| Paesi Bassi | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | -30% a |
| Norvegia | 101 | 84 | 1990 | 84 | -40% ¹⁰ |
| Polonia* | 94 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Portogallo | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Romania* | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Slovacchia* | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Slovenia* | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Spagna | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| Svezia | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | -20% a |
| Svizzera | 92 | 84,2 | 1990 | NP | -30% ¹¹ |
| Ucraina* | 100 | 76 ¹² | 1990 | NP | -20% |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 92 | 80 ⁴ | NP | NP | |
| <i>Parte</i> | <i>Impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (2008-2012) (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)</i> | | | | |
| Canada ¹³ | 94 | | | | |
| Giappone ¹⁴ | 94 | | | | |
| Nuova Zelanda ¹⁵ | 100 | | | | |
| Federazione russa ^{16*} | 100 | | | | |

Abbreviazione NP = Non pertinente.

*Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

Tutte le note a piè di pagina, eccetto le note nn. 1, 2 e 5, sono state comunicate dalle rispettive parti.

¹ Un anno di riferimento può essere utilizzato da una parte su base facoltativa per finalità proprie per esprimere il proprio impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni (QELRC) in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che ciò corrisponda ad un obbligo vincolante a livello internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto, in aggiunta all'inserimento delle sue QELRC per l'anno di riferimento

nella seconda e nella terza colonna della tabella, che sono invece giuridicamente vincolanti a livello internazionale.

- 2 Ulteriori informazioni su questi impegni sono reperibili nei documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 and
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 and Add.2
- 3 L'impegno quantificato dell'Australia nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto è
conforme con l'obiettivo incondizionato per il 2020 dell'Australia pari ad una riduzione del 5% rispetto ai
livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilità di portare al 15 o al 25% il suo obiettivo di riduzione per
il 2020 (rispetto ai livelli del 2000), a condizione che siano soddisfatte talune condizioni. Ciò corrisponde ad
uno status quo rispetto agli impegni assunti nel quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo
impegno giuridicamente vincolante a norma del protocollo o delle relative regole e modalità.
- 4 Le QELRC per l'Unione europea e i suoi Stati membri per il secondo periodo di impegno nell'ambito del
protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni saranno soddisfatti congiuntamente con
l'Unione europea e gli Stati membri, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Questi impegni
quantificati lasciano impregiudicata la successiva notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri di un accordo sull'adempimento congiunto dei loro impegni, in conformità delle disposizioni del
protocollo di Kyoto.
- 5 Paese aggiunto all'allegato B in virtù di un emendamento adottato a norma della decisione 10/CMP.2.
Questo emendamento non è ancora entrato in vigore.
- 6 Il QELRC della Croazia per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si basa sul
presupposto che essa soddisfi tale impegno quantificato congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati
membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Di conseguenza, l'adesione della Croazia all'Unione
europea non incide né sulla sua partecipazione all'accordo sull'adempimento congiunto ai sensi dell'articolo 4
o né sul suo impegno quantificato (QELRC).
- 7 Nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, l'UE ribadisce l'offerta
condizionale di passare a una riduzione del 30% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, a condizione che altri
paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo contribuiscano
adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive.
- 8 Il QELRC dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si basa sul
presupposto che essa soddisfi tale impegno quantificato congiuntamente con l'Unione europea e i suoi
Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto.
- 9 L'impegno cifrato riportato nella terza colonna corrisponde ad una riduzione del 20% entro il 2020 rispetto ai
livelli del 1990. Il Liechtenstein è disposto a prendere in considerazione una riduzione fino al 30% entro
il 2020 rispetto ai livelli del 1990, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni
delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in
funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive.
- 10 Il QELRC della Norvegia pari a 84 è coerente con l'obiettivo del 30% di riduzione delle emissioni entro il
2020, rispetto ai valori del 1990. Qualora venga concluso un accordo globale e completo in cui le principali
parti responsabili delle emissioni si accordano sull'obiettivo del 2 °C, la Norvegia passerà al 40% di riduzione
per il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Ciò corrisponde ad uno status quo rispetto all'impegno assunto nel
quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo impegno giuridicamente vincolante a norma del
protocollo.
- 11 Il QELRC riportato nella terza colonna della presente tabella riguarda una riduzione entro il 2020 del 20%
rispetto ai livelli del 1990. La Svizzera è disposta a considerare una riduzione superiore (fino a 30% rispetto ai
livelli del 1990), a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i
paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità
rispettive, in linea con l'obiettivo del 2° C. Ciò corrisponde ad uno status quo rispetto all'impegno assunto nel
quadro degli accordi di Cancun e non costituisce un nuovo impegno giuridicamente vincolante a norma del
presente protocollo o delle relative regole e modalità.
- 12 Il riporto deve essere totale e non sarà accettata alcun annullamento né alcuna limitazione dell'uso di questo
proprietà sovrana legittimamente acquisita.
- 13 Il 15 dicembre 2011 al depositario è pervenuta la notifica scritta circa il ritiro del Canada dal protocollo di
Kyoto. Questa misura è diventata effettiva per il Canada il 15 dicembre 2012.
- 14 In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato di non avere intenzione di assoggettarsi
agli obblighi previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto dopo il 2012.
- 15 La Nuova Zelanda è sempre una parte del protocollo di Kyoto. Intende adottare un obiettivo quantificato delle
emissioni di riduzione in tutti i settori economici nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici nel periodo dal 2013 al 2020.

¹⁶ In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione russa ha indicato che non intende assumere un impegno quantitativo di limitazione o riduzione delle emissioni per il secondo periodo di impegno.

B. Allegato A del protocollo di Kyoto

Il seguente elenco sostituisce l'elenco "gas a effetto serra" di cui all'allegato A del protocollo:

Gas serra

Biossido di carbonio (CO₂)

Metano (CH₄)

Ossido di azoto (N₂O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF₆)

Trifluoruro di azoto (NF₃)¹

C. Articolo 3, paragrafo 1 bis

Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1 bis Le parti incluse nell'allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, dei gas ad effetto serra riportati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni quantificati per la riduzione o la limitazione delle emissioni riportate nella terza colonna dell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 18% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di impegno 2013-2020.

D. Articolo 3, paragrafo 1 ter

Dopo il paragrafo 1 *bis* dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

1 ter. Una parte inclusa nell'allegato B può proporre un adeguamento per ridurre la percentuale ripresa nella terza colonna dell'allegato B del suo impegno quantificato di limitazione e riduzione delle emissioni. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata dal segretariato alle parti almeno tre mesi prima della riunione della conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, cui è presentata per adozione.

E. Articolo 3, paragrafo 1 quater

All'articolo 3 del protocollo, dopo il paragrafo 1 *ter* è inserito il paragrafo seguente:

1 quater. Un adeguamento proposto da una parte ripresa nell'allegato I per aumentare il livello di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione o riduzione delle emissioni conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 *ter*, si considera adottato dalla conferenza delle

¹ Si applica solo dall'inizio del secondo periodo di impegno.

parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, a meno che più di tre quarti delle parti presenti e votanti si oppongano alla sua adozione. L'adeguamento adottato sarà comunicato dal segretariato al depositario, che lo trasmette a tutte le parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione da parte del depositario. Tali adeguamenti sono vincolanti per le parti.

F. Articolo 3, paragrafo 7 bis

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7 bis Nel corso del secondo periodo di impegno quantificato di riduzione e limitazione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità attribuita a ciascuna parte ripresa nell'allegato I è uguale alla percentuale ad essa assegnata, riportata nella terza colonna della tabella di cui all'allegato B, delle sue emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A nel 1990 (espressa in biossido di carbonio equivalente) o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Le parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990 o ad un altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento nel 1990, derivanti dal cambiamento di destinazione d'uso dei suoli.

G. Articolo 3, paragrafo 7 ter

Dopo il paragrafo 7 bis dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

7 ter. L'eventuale differenza positiva tra la quantità assegnata del secondo periodo di impegno per una parte inclusa nell'allegato I e le emissioni medie annuali per i primi tre anni del periodo di impegno precedente moltiplicata per otto sono trasferiti al conto delle cancellazioni di detta parte.

H. Articolo 3, paragrafo 8

Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del protocollo, le parole:

calcolo di cui al paragrafo 7

sono sostituite da:

calcoli di cui ai paragrafi 7 e 7 bis

I. Articolo 3, paragrafo 8 bis

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

8 bis Ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo punto 7 bis, per il trifluoruro di azoto le parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento.

J. Articolo 3, paragrafi 12 bis e 12 ter

Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del protocollo è inserito il paragrafo seguente:

12 *bis* Le unità prodotta da meccanismi di mercato, istituiti a norma della convenzione o dei suoi strumenti, possono essere utilizzati dalle parti incluse nell'allegato I come ausilio per l'adempimento dei loro impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3. Le unità che una parte acquista da un'altra parte della convenzione, saranno aggiunte alla quantità assegnata alla parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenute dalla parte che le ha cedute.

12 *ter* La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, garantisce che, qualora le quote derivanti da attività approvate nell'ambito di meccanismi di mercato, di cui al paragrafo 12 *bis*, vengono utilizzate dalle parti incluse nell'allegato I per assisterle nell'adempimento dei loro impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni di cui all'articolo 3, una parte di tali unità è utilizzata per coprire le spese amministrative, nonché per assistere i paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, per far fronte ai costi di adattamento se tali unità sono acquisite a norma dell'articolo 17.

K. Articolo 4, paragrafo 2

All'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo, alla fine della prima frase sono aggiunte le parole seguenti:

, o alla data di deposito degli strumenti di accettazione di ogni modifica dell'allegato B ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9

L. Articolo 4, paragrafo 3

All'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo, le parole:

, paragrafo 7

sono sostituite da:

cui si riferisce

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente emendamento entra in vigore a norma degli articoli 20 e 21 del protocollo di Kyoto.
